

Relazione del Collegio Sindacale a seguito di ricevimento di denuncia ex art. 2408, 1° comma, c.c.

Con lettera raccomandata A.R. del 24.02.2004 indirizzata al Collegio Sindacale della Cairo Communication SpA con oggetto "*Denuncia ex art. 2408 c.c.*", ricevuta in data 2.03.2004, il socio signor C. Fabris, premesso che nella stessa data del 24 febbraio 2004 era acceduto alla Borsa Italiana SpA per prendere visione ed eventualmente estrarre copia della documentazione che doveva essere depositata per l'assemblea convocata per il 23 marzo 2004 e che l'addetta gli aveva comunicato "*che nessuna documentazione era stata depositata per la prossima assemblea da parte della Società*", chiedeva al Collegio Sindacale di fargli "*pervenire la documentazione oltre che a far riconvocare l'assemblea regolarmente in quanto convocazione irregolare per mancanza di deposito della documentazione presso la Borsa Italiana SpA Milano*".

Premesso che, ai sensi dell'art. 70 Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/99) stabilisce che "*Gli emittenti azioni, almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri 1) e 3)*" Il presidente del collegio sindacale della Società Cairo Communication SpA provvedeva ad effettuare le necessarie indagini presso la Borsa Italiana SpA e presso la società accertando quanto segue:

- a. La società ha consegnato alla Borsa Italiana SpA la documentazione richiesta dalle norme vigenti su supporto cartaceo in data 19.02.2004, come da ricevuta apposta nella stessa data da Borsa Italiana SpA sulla copia della lettera di trasmissione;
- b. La società ha poi trasmesso la medesima documentazione alla Borsa Italiana SpA attraverso il NIS in data 25.02.2004, come da ricevuta di Borsa Italiana SpA trasmessa nella stessa data col medesimo mezzo di comunicazione;
- c. L'ufficio informativo della Borsa Italiana SpA riferiva al presidente del collegio sindacale di aver inviato alla società messaggio di posta elettronica il 26.11.2003 avvisando che a far data dal 2 gennaio 2004 ogni documentazione poteva essere presentata solo per via NIS o in PDF non facendo più fede la data di ricevimento per via cartacea.

A seguito dei predetti accertamenti, il presidente del collegio sindacale ha convocato una riunione del collegio per le opportune deliberazioni.

Il Collegio rileva anzitutto che l'art. IA 2.8.2. punto 1 delle Istruzioni al Regolamento del Nuovo Mercato (in vigore dal 2 gennaio 2004), stabilisce che "*Gli emittenti inviano i documenti, destinati al pubblico, previsti dal Regolamento, nonché quelli per i quali il Regolamento approvato con delibera Consob 11971, o le altre disposizioni di legge richiedono il deposito presso Borsa Italiana, attraverso il NIS. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare il NIS, i documenti sono inviati, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica [segue indirizzo] o, ove ciò non sia possibile su supporto elettronico al seguente indirizzo [segue altro indirizzo]*".

Alla luce di quanto sopra, la Società non ha osservato le nuove formalità stabilite dalle citate norme.

Il Collegio Sindacale rileva altresì:

- a. non compete al collegio sindacale inviare ai soci la documentazione il cui deposito è prescritto per legge, documentazione che comunque il socio aveva diritto esaminare presso la sede sociale estraendone copia (art. 2501 *septies* c.c. e 70 Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 11971/99);
- b. non compete al collegio sindacale “far riconvocare” l’assemblea; è nella insindacabile autonomia degli amministratori, ove riscontrino una irregolarità nel procedimento di convocazione che potrebbe comportare l’annullabilità delle deliberazioni ciò nonostante assunte, assumere una tale decisione;
- c. la lettera di cui trattasi è qualificata per altro dal socio “denuncia ai sensi dell’art. 2408 c.c.”; poiché la partecipazione del socio denunciante non raggiunge i limiti di cui all’art. 2408, 2° comma c.c., il collegio sindacale ha il solo dovere di tenerne conto nella sua relazione all’assemblea.


Milano, 3 marzo 2004

I Sindaci

Dott. Mauro Sala

Dott. Marco Baccani

Dott. Enrico P. Muscato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. P. Muscato', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.